



***“REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELLA
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.”***

(in breve: Elenco Avvocati esterni della GSA)

Edizione Novembre 2017



INDICE

| | |
|---|-----------|
| <i>Articolo 1 - Oggetto e finalità.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 2 - Costituzione dell'Elenco pubblico degli avvocati esterni</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 3 - Durata dell'Elenco e durata dell'iscrizione dei Professionisti.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione dell'Elenco</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 5 - Domanda di iscrizione all'Elenco.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 6 - Esito della domanda di iscrizione e casi di esclusione</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 7 - Procedura di affidamento degli incarichi</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 8 - Corrispettivo.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 9 - Rinnovo dell'iscrizione.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 10 - Cancellazione dall'Elenco</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 11 - Pubblicità dell'Elenco.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 12 - Privacy</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 13 - Norme di rinvio</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 14 - Entrata in vigore e allegati</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 15 - Foro competente.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 16 - Altre informazioni.....</i> | <i>13</i> |

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la costituzione e gestione di un elenco di avvocati esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio della Società Gran Sasso Acqua S.p.A. (di seguito: “GSA”).
2. Restano di norma ricomprese negli incarichi affidati le eventuali richieste di parere legale connesse alle questioni oggetto della controversia.
3. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT nelle ipotesi in cui la compagnia assicurativa assuma la relativa gestione secondo le condizioni di polizza.
4. L’elenco di cui al precedente comma 1 può inoltre essere utilizzato per l’affidamento di incarichi aventi per oggetto la redazione di pareri *pro veritate* o consulenze legali su questioni ritenute di particolare rilevanza istituzionale per conto e nell’interesse di GSA.
5. Il presente regolamento è ispirato ai principi di cui all’art. 4 del d.lgs n. 50/2016, quali quelli di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e al principio di rotazione tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui al precedente comma 1.

Articolo 2

Costituzione dell’Elenco pubblico degli avvocati esterni

1. Per l’affidamento di incarichi professionali ad avvocati esterni viene istituito un elenco di singoli professionisti, che esercitino l’attività in forma individuale ovvero in forma associata, iscritti nell’Albo degli Avvocati dei vari distretti di Corte d’Appello e/o nell’albo delle Magistrature Superiori (di seguito: “Elenco”).
2. L’Elenco, ripartito in sezioni, prevede i seguenti rami di specializzazione:
 - a) Civile e Commerciale,
 - b) Amministrativo, Appalti e contratti pubblici,
 - c) Lavoro,
 - d) Penale,
 - e) Tributario e Fallimentare.



3. Ciascun avvocato potrà richiedere l'iscrizione solo in riferimento a massimo tre rami di specializzazione tra quelli sopra specificati.
4. Qualora il richiedente indichi più di tre rami di specializzazioni, il suo nominativo verrà iscritto solo nei primi tre indicati nella domanda.
5. L'avviso per la formazione dell'Elenco, il presente Regolamento e il successivo Elenco verranno pubblicati sul sito *internet* di GSA, nella sezione "Società Trasparente" – "Regolamenti e Atti".

Articolo 3

Durata dell'Elenco e durata dell'iscrizione dei Professionisti

1. L'Elenco ha durata indeterminata.
La GSA si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente regolamento e l'Elenco, dandone apposito avviso che verrà pubblicato sul sito *internet* di GSA, nella sezione "Società Trasparente" – "Regolamenti e Atti".
2. L'iscrizione dei singoli avvocati nell'Elenco ha durata triennale a decorrere dalla ricezione delle pec di cui al successivo art. 6 comma 2, fermo quanto previsto al successivo art. 9 in tema di rinnovo dell'iscrizione medesima. La GSA procederà con la prima pubblicazione dell'Elenco sul proprio sito *internet*, decorsi 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
3. L'iscrizione nell'Elenco non determina in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento di futuri incarichi né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze di GSA.
4. La costituzione dell'Elenco non dà luogo ad alcuna procedura di concorso e non prevede la costituzione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altri tipi di classificazione, essendo finalizzato esclusivamente all'individuazione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco medesimo.

Articolo 4

Requisiti per l'iscrizione dell'Elenco

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'Elenco gli avvocati che esercitano l'attività professionale in forma individuale ovvero in forma associata (di seguito: "Professionisti") e che siano in possesso dei seguenti requisiti.
 - a) Iscrizione all'Albo degli Avvocati ovvero, ove la natura dell'incarico lo richieda, iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti per controversie dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori.
 - b) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (ai fini dell'iscrizione nell'elenco non è richiesto di esplicitare, per esteso, il testo corrispondente ai singoli commi di cui all'art. 80, essendo sufficiente una dichiarazione omnicomprensiva che attesti il possesso dei requisiti attraverso il rinvio al citato art. 80).
 - c) Assenza di condanne penali a proprio carico.
 - d) Assenza di provvedimenti disciplinari a proprio carico.
 - e) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nei confronti di GSA.
 - f) Assenza di contenziosi e/o incarichi professionali, anche di consulenza, avverso GSA al momento della richiesta di iscrizione e nei due anni precedenti.
 - g) Aver svolto con diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti da GSA precedentemente alla domanda di iscrizione nell'elenco.
 - h) Essere titolare di regolare ed efficace polizza professionale (in relazione ai singoli affidamenti, GSA verificherà che la polizza preveda un massimale adeguato all'incarico da eseguire).
2. L'iscrizione nell'Elenco opera con riferimento al singolo Professionista.
3. Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti nelle forme di cui al successivo art. 5.
4. GSA si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato mediante la richiesta dei documenti e certificazioni ritenuti a tal fine necessarie.



5. Il mancato possesso dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità dell'iscrizione e l'esclusione dall'Elenco.

Articolo 5

Domanda di iscrizione all'Elenco

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco, redatta in conformità al modello allegato al presente regolamento ("Modello A – Domanda di iscrizione"), dovrà essere, alternativamente, consegnata a mano, recapitata tramite servizio postale/corriere autorizzato ovvero tramite pec.
2. La consegna a mano o via posta/corriere autorizzato dovrà essere effettuata all'indirizzo: Via Ettore Moschino 23/B - 67100 L'Aquila. In entrambi i casi, il plico sigillato dovrà riportare all'esterno la dicitura *"Domanda di iscrizione all'Elenco Avvocati esterni della Gran Sasso Acqua S.p.A. – Non aprire"*.
3. L'invio tramite pec dovrà essere effettuato al seguente indirizzo gsacqua@legalmail.it e nell'oggetto della pec dovrà essere indicato *"Domanda di iscrizione all'Elenco Avvocati esterni della Gran Sasso Acqua S.p.A."*.
4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute a indirizzi diversi da quelli sopra riportati.
5. Nella domanda, da redigere in conformità al modello allegato al presente regolamento, il richiedente dovrà indicare:
 - a) i propri dati anagrafici e professionali;
 - b) nel caso di associazione professionale, il nome dello studio e di tutti gli associati;
 - c) l'indirizzo del proprio studio professionale, recapito telefonico, cellulare, fax, email e pec, con espressa autorizzazione a ricevere presso tali recapiti ogni comunicazione che GSA dovesse effettuare in relazione al procedimento di iscrizione nell'Elenco;
 - d) la specificazione di massimo tre rami di specializzazione.
6. Nella medesima domanda il richiedente dovrà autocertificare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
7. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) il *curriculum vitae* del professionista da cui emerge l'ambito di specializzazione;



- b) il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
8. La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal richiedente.
 9. Nel caso di invio tramite pec, la domanda dovrà, a pena di esclusione, essere apposta la firma digitale del richiedente.
 10. I Professionisti potranno, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'Elenco o presentare il *curriculum vitae* aggiornato.
 11. I Professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la perdita od ogni mutamento afferente i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
 12. I soggetti interessati possono chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti all'Elenco di cui al presente regolamento.

Articolo 6

Esito della domanda di iscrizione e casi di esclusione

1. Sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, GSA dispone l'iscrizione nell'Elenco del Professionista.
2. L'iscrizione è comunicata attraverso l'invio di una PEC (posta elettronica certificata) entro il termine ordinario di 1 (uno) mese dalla presentazione della domanda di iscrizione.
3. Saranno escluse le domande:
 - a) prive di sottoscrizione o firma digitale;
 - b) presentate da soggetti che non presentino i requisiti di cui all'art. 4;
 - c) non contenenti le indicazioni e dichiarazioni riportate nel "Modello A – Domanda di iscrizione" allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - d) non contenenti anche uno solo degli allegati di cui all'art. 5, comma 7.
4. Il provvedimento di esclusione emesso a seguito dell'esame della domanda, verrà notificato al richiedente agli indirizzi indicati nella domanda. Il Professionista interessato che non abbia ottenuto l'iscrizione e che sia comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dal presente regolamento, può, in ogni momento, presentare una nuova domanda completa di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione medesima.



Articolo 7

Procedura di affidamento degli incarichi

1. Con la stessa determinazione con cui GSA stabilisce di promuovere o resistere alla lite viene individuato il Professionista iscritto all'Elenco al quale affidare l'incarico, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.
2. L'individuazione del Professionista avverrà in base ai seguenti criteri:
 - a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum vitae*;
 - b) principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi in favore del singolo Professionista, con la specificazione che il principio di rotazione opererà, in generale, con riguardo all'intero Elenco a prescindere dai rami di specializzazione dei singoli Professionisti;
 - c) casi di evidente consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi già affidati;
 - d) mantenimento, ove possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo al medesimo Professionista.
3. GSA si riserva la facoltà di affidare al medesimo Professionista anche più incarichi consecutivi, adeguatamente motivando tale scelta in ragione del grado di soddisfazione maturato e della competitività dell'onorario offerto.
4. Con l'accettazione dell'incarico, il Professionista si impegna anche a trasmettere a GSA copia di tutti gli atti processuali e a comunicare l'andamento del giudizio con cadenza almeno trimestrale.
5. All'atto di accettazione dell'incarico e su richiesta di GSA, il Professionista dovrà altresì rilasciare dichiarazioni di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro GSA, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
6. Non possono essere incaricati Professionisti che abbiano in corso incarichi di rappresentanza e difesa processuale di terzi, pubblici o privati, contro GSA o che, nel corso dell'anno antecedente al conferimento dello specifico incarico, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa GSA senza giustificato motivo.



7. Di norma, non possono essere affidati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura della prestazione implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto. In tal caso, l'atto di nomina verrà sul punto adeguatamente motivato. La disposizione di cui al presente comma non si applica nelle ipotesi in cui gli avvocati facciano parte della medesima associazione professionale.

Articolo 8

Corrispettivo

1. Il corrispettivo spettante al Professionista incaricato, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, viene stabilito in base ai valori tariffari minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle di liquidazione del compenso degli avvocati vigenti nel momento di attribuzione dell'incarico, con possibilità di aumento fino al 60% secondo l'importanza della causa e/o della materia da trattare.
2. Per gli affidamenti di incarichi di recupero crediti si applica la specifica Determinazione Presidenziale n. 28 del 23.11.2017 allegata al presente regolamento.
3. Al Professionista incaricato verrà inoltre riconosciuto:
 - a) il rimborso delle spese vive adeguatamente motivate e riferite esclusivamente alle prestazioni legali di che trattasi;
 - b) una somma per rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.Il tutto al netto dell'iva e degli oneri previdenziali ed al lordo delle ritenute erariali.
4. Nel caso di affidamento dell'incarico a più Professionisti appartenenti alla medesima associazione professionale, il corrispettivo sarà determinato come se l'attività fosse svolta da un unico Professionista.
5. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, il Professionista incaricato abbia la comprovata necessità di avvalersi di un avvocato domiciliatario, anche in ragione della natura della controversia, lo stesso dovrà comunicare a GSA il nominativo ai fini della relativa autorizzazione. I corrispettivi dell'eventuale domiciliatario dovranno necessariamente e preventivamente essere pattuiti per iscritto con GSA. A conclusione dell'incarico, il Professionista trasmetterà, insieme alla propria parcella, anche quella del



domiciliatario. Quest'ultima, in ogni caso, non potrà essere di valore superiore al 10% dell'onorario spettante al Professionista.

6. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, il Professionista incaricato abbia la comprovata necessità di avvalersi di un ausiliario (tecnico), ne dovrà dare tempestiva comunicazione a GSA ai fini della relativa individuazione e autorizzazione. I corrispettivi dell'ausiliario (tecnico) dovranno necessariamente e preventivamente essere pattuiti per iscritto con GSA.
7. Qualora, in caso di esito favorevole del giudizio, la controparte venga condannata alla refusione delle spese di giudizio per un importo superiore a quello pattuito con il Professionista, quest'ultimo non avrà diritto a ritenere i maggiori compensi liquidati.

Articolo 9

Rinnovo dell'iscrizione

1. Nel semestre precedente la data di scadenza della propria iscrizione nell'Elenco, i Professionisti iscritti che abbiano interesse a rinnovare l'iscrizione devono presentare apposita domanda di rinnovo corredata dall'intera documentazione indicata al precedente art. 5 aggiornata alla data di presentazione della domanda di rinnovo. Tale domanda deve essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 5.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque presentata almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione del Professionista interessato.
3. Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza di cui al precedente comma 2 saranno considerate nuove domande di iscrizione.
4. GSA comunica all'operatore economico l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate al precedente art. 6.

Articolo 10

Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione è la definitiva esclusione del Professionista dall'Elenco.
2. È disposta la cancellazione dei Professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti di cui all'art. 4;
 - b) non abbiano svolto con diligenza gli incarichi loro affidati;



- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare due incarichi consecutivi;
 - d) siano incorsi in gravi inadempienze.
3. GSA provvede, altresì, alla cancellazione dei Professionisti che ne facciano espressa richiesta.
4. GSA comunica per iscritto al Professionista interessato il provvedimento di cancellazione, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
5. Il Professionista cancellato dall'Elenco può presentare una nuova domanda di iscrizione decorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ovvero al venir meno delle cause determinanti la cancellazione.

Articolo 11

Pubblicità dell'Elenco

1. L'Elenco dei Professionisti di cui al presente regolamento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito *internet* di GSA nella sezione "*Società Trasparente*" – "*Regolamenti e Atti*". La prima pubblicazione dell'Elenco di Professionisti iscritti verrà effettuata sul sito *internet* di GSA, decorsi 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento. In ogni caso GSA potrà utilizzare l'Elenco anche prima della prima pubblicazione dello stesso sul sito aziendale.
2. GSA provvederà ad aggiornare la pubblicazione di cui al presente articolo con cadenza semestrale.
3. Per ogni informazione relativa al presente Elenco, gli interessati potranno rivolgersi a Avv. Giuseppe Bucchiarone, Responsabile Ufficio Appalti, tel. 0862.402212 – fax 0862.402500 – mail affari.general@gransassoacqua.it.

Articolo 12

Privacy

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati al solo fine del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.



2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. I dati forniti potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico.
4. In qualunque momento l'interessato potrà chiedere e ottenere la cancellazione, integrazione, correzione dei propri dati ai sensi dell'art. 7 d.lgs n. 196/2003.
5. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte costituisce condizione di ammissibilità della domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 14

Entrata in vigore e allegati

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* di GSA, da effettuarsi in esecuzione della deliberazione di approvazione del regolamento medesimo.
2. E' allegato al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale il seguente documento:
 - "Modello A – Domanda di iscrizione";
 - "Determina Presidenziale n. 36 del 04.08.2015".

Articolo 15

Foro competente

1. I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti inerenti l'Elenco sono regolati dalla Legge Italiana.
2. Le eventuali controversie sulla interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di L'Aquila.



Articolo 16

Altre informazioni

1. I soggetti iscritti all'Elenco non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di GSA qualora non venga dato corso ad alcun affidamento di incarico nei propri confronti, ovvero si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero Elenco degli iscritti.
2. Responsabile del procedimento: Dott. Raffaele Giannone, Dirigente Amministrativo della Gran Sasso Acqua S.p.A..
3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate all'Ufficio Appalti e Contratti di Gran Sasso Acqua S.p.A., tel. 0862.402.212, fax 0862.402.500, e-mail: affari.generali@gransassoacqua.it - Responsabile Avv. Giuseppe Bucchiarone.
4. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco è curato dall'Avv. Giuseppe Bucchiarone.